



Delibera della Giunta Regionale n. 826 del 26/11/2010

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO EX ARTICOLO 47 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 2007 N. 11 NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE DEL TERMINE PER ADEMPIERE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, sia sulla potestà legislativa riservata alle Regioni;
- il novellato articolo 117 della Costituzione ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni con l'unico limite statuito dal secondo comma, lettera m), del prefato articolo 117 Cost. che riserva alla legislazione statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, la Regione, con legge 23 ottobre 2007, n. 11, ha innovato il sistema integrato di interventi e servizi sociali avviato a seguito della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ai fini della realizzazione e della gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, la Regione ha ripartito il territorio regionale in ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli;
- la legge regionale n. 11/2007, fonte primaria di disciplina delle politiche sociali in Campania, conferisce ai comuni associati in ambiti territoriali sia la titolarità della programmazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali attraverso l'adozione del piano di zona di ambito, sia l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale;
- al fine di garantire la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutelare il diritto delle persone e delle famiglie alle prestazioni sociali, la legge regionale n. 11/2007 prevede l'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali inadempienti agli obblighi imposti dalla prefata legge.
- l'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, dispone che i comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite, fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 19 della prefata legge;
- il combinato disposto degli articoli 10, comma 2, lettera a), e 21 della legge regionale n. 11/2007 stabilisce che i comuni associati in ambiti territoriali adottano il piano di zona per la realizzazione del sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e socio-sanitari con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio, nel rispetto del piano sociale regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai comuni associati e dalla provincia, nonché, in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento;
- ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera t), e 21, comma 2, della legge regionale n. 11/2007 il piano di zona di ambito è comunicato alla Regione ai fini della verifica della conformità con il piano sociale regionale che definisce i principi di indirizzo per la programmazione e la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 16 aprile 2009 è stato adottato il piano sociale regionale;
- con decreto dirigenziale n. 871 del 28 ottobre 2009 sono state fornite agli enti locali associati le indicazioni operative per la presentazione dei piani di zona triennali, in applicazione del piano sociale regionale;

Considerato che

- con la deliberazione n. 189 del 1 marzo 2010 la Giunta Regionale, a fronte delle consistenti risorse trasferite a favore del Comune di Napoli negli ultimi anni, confermava la necessità di acquisire agli atti degli uffici della Giunta regionale nel più breve tempo possibile e, non oltre la

presentazione del Piano Sociale di Zona 2010, a) l'atto di costituzione presso il comune medesimo del Fondo unico di ambito e quindi un fondo dedicato per le politiche sociali, b) il rendiconto delle risorse già trasferite, definendo e concludendo, così, le procedure attraverso cui il comune di Napoli dia conto della tracciabilità delle risorse assegnate rispetto alle azioni messe in campo nei due esercizi finanziari di riferimento;

- le disposizioni di cui alla DGR n. 189/2010 sono rimaste inevase da parte del Comune di Napoli e, tenuto conto che nonostante i consistenti trasferimenti di risorse avvenute negli ultimi anni a favore dello stesso Comune, non risulta garantita la necessaria trasparenza nella programmazione e nella gestione delle risorse, nei confronti di tutti i cittadini e gli attori del sistema territoriale del *welfare*, nonché dell'amministrazione regionale;
- l'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 dispone che la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali che non adempiono alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 21 della prefata legge e degli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori;
- ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007, l'esercizio del potere sostitutivo regionale è attivabile nei confronti degli enti locali che non adottano, entro il termine stabilito, attraverso accordo di programma, il piano di zona degli interventi e dei servizi sociali di ambito e non ne garantiscono la realizzazione;

Rilevato che il comune di Napoli, il cui territorio coincide con l'estensione territoriale dell'ambito N18, non ha adottato il piano di zona di ambito ex articolo 21 della legge regionale n.11/2007;

Ritenuto che

- il piano di zona di ambito è lo strumento essenziale di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- il termine prescritto dall'articolo 21 della legge regionale n. 11/2007 entro il quale gli enti locali associati sono tenuti ad adottare il piano di zona di ambito è inutilmente decorso;
- la mancata adozione, attraverso accordo di programma sottoscritto dal Comune, dalla Provincia e, in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento, del piano di zona degli interventi e dei servizi sociali pregiudica la realizzazione del sistema integrato locale e il diritto delle persone e delle famiglie a fruire delle prestazioni sociali;
- la natura obbligatoria dell'atto di adozione del piano di zona di ambito sostanzia la fattispecie di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007.
- la disciplina del potere sostitutivo dettata dall'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 rispetta il principio di leale collaborazione e i limiti e le condizioni prospettate dalla giurisprudenza costituzionale (ex multis sentenza Corte Cost. n. 43/2004),
- sussiste per le motivazioni sopra esposte e in ragione della suindicata inottemperanza da parte del Comune di Napoli, l'urgenza di definire un adempimento obbligatorio per legge, essenziale per la realizzazione del sistema integrato locale, attivando la procedura sostitutiva con l'assegnazione del termine di trenta giorni entro cui adempiere.

Vista

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
- la dgrc n. 189 del 1 marzo 2010;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di:

1. assegnare, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, al comune di Napoli, che non ha adottato il piano di zona di ambito ex articolo 21 della legge regionale

n.11/2007 ed il cui territorio coincide con l'estensione territoriale dell'ambito N18, il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della presente, per

- trasmettere alla Regione la documentazione di cui alla DGR n. 189 del 1 marzo 2010 atta a garantire la necessaria trasparenza nella programmazione e nella gestione delle risorse
- provvedere alla adozione, attraverso accordo di programma, e alla comunicazione alla Regione del piano di zona di ambito ex articolo 21 della prefata legge regionale,

con la espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il suddetto termine di trenta giorni e verificata la mancata giustificazione del ritardo, sentito l'ente locale inadempiente, si disporrà l'intervento sostitutivo ai sensi del richiamato articolo 47 della legge regionale n. 11/2007.

2. inviare la presente deliberazione al Comune di Napoli.
3. comunicare la presente deliberazione alla consulta delle autonomie locali ovvero alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.
4. trasmettere la presente deliberazione al Settore, Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di competenza.